



Comune di Padova

Settore Mobilità e Traffico

Ordinanza n. 2016/76/0417 del 07/07/2016

Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA, NEL PERIODO ESTIVO, DI UN'AREA PEDONALE NEL COMPARTO VIARIO DELLE PIAZZE E PROVVEDIMENTI CORRELATI. MODIFICA DELL'ORDINANZA N. 396 DEL 30/06/2016. REVOCA DELL'ORDINANZA N. 416 DEL 7/07/2016

IL CAPO SETTORE MOBILITÀ E TRAFFICO Settore Mobilità e Traffico

RICHIAMATA l'ordinanza n. 396 del 30/06/2016 che istituiva temporaneamente, in alcune fasce orarie del periodo estivo, un'area pedonale nel comparto viario delle piazze ed adottava una serie di provvedimenti correlati, al fine di disciplinare la circolazione all'interno della stessa ed in particolare:

- il punto 3, lettera "d", che consentiva il transito velocipedi nel solo tratto compreso tra le intersezioni via San Francesco-riviera Tito Livio e via Manin-Monte di Pietà;
- il punto 3, lettera "f", che consentiva il transito dei velocipedi solo se condotti a mano in via Fiume, piazza Della Frutta e piazza Dei Signori;
- il punto 9, che istituiva il divieto di transito ai velocipedi (transito consentito solo se condotti a mano), in via Roma;

CONSIDERATO che, a seguito di ulteriori valutazioni effettuate dopo una prima settimana di adozione del suddetto provvedimento, si rende opportuno consentire, in via sperimentale, il transito delle seguenti categorie di veicoli:

- velocipedi, a velocità ridotta, in tutta la nuova area pedonale ed in via Roma;
- motocicli e ciclomotori, solo il sabato, dalle ore 16.00 alle 21.00, limitatamente al tragitto per raggiungere gli stalli di sosta dedicati;

non escludendo eventuali successive modifiche e ulteriori integrazioni;

RICHIAMATA ALTRESI' l'ordinanza n. 416 del 30/06/2016 che per un refuso indicava con "a passo d'uomo" la velocità consentita per il transito dei sopraccitati veicoli nella nuova area pedonale;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile in data 7/07/2016;

VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- l'art. 64 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. nn. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

ORDINA

1. la revoca dell'ordinanza n. 416 del 7/07/2016;
2. il punto 3, lettera "d", dell'ordinanza n. 396 del 30/06/2016 è abrogato e sostituito dal seguente:
 - d) velocipedi, a velocità ridotta;

3. il punto 3, dell'ordinanza n. 396 del 30/06/2016, lettera "f", è abrogato e sostituito dal seguente:
 - f) motocicli e ciclomotori a velocità ridotta, il sabato, dalle ore 16.00 alle 21.00, limitatamente al tragitto per raggiungere gli stalli di sosta dedicati di piazza Delle Erbe, Piazza dei Signori e via Guglielmo Oberdan;
4. il punto 9, dell'ordinanza n. 396 del 30/06/2016 è abrogato;
5. l'istituzione temporanea del senso unico di circolazione, eccetto velocipedi, in via Daniele Manin, con direzione di marcia da via Monte di Pietà a piazza Delle Erbe, dal giorno 8/07/2016 al giorno 30/09/2016;
6. la revoca delle eventuali ordinanze, o parti di esse, in contrasto con il presente provvedimento, per il medesimo periodo;
7. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
8. al Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni ed Arredo Urbano del Comune di Padova di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza, mediante la stampa o altro mezzo idoneo a propria cura e spese, nonché con l'installazione, e la rimozione al termine del periodo di limitazione, necessaria a fornire un chiaro ed inequivocabile messaggio all'utente della strada secondo le disposizioni impartite dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile ed in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. - artt. dal 30 al 43 - approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

Al fine di contemperare l'interesse pubblico in coincidenza con eventuali particolari casualità non regolamentate dal presente provvedimento, il personale della Polizia Locale destinato alla vigilanza, opererà con facoltà di deroga applicata con ragionevole discrezionalità nella gestione della circolazione stradale e dei flussi veicolari accedenti all'interno dell'area pedonale, attesa la rilevante caratterizzazione residenziale e la complessa realtà multi produttiva che investe l'intero comparto piazze, anche in considerazione della natura del tutto sperimentale dell'iniziativa.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Dirigente Capo Settore Mobilità e Traffico.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

La presente con effetto immediato dalla sua pubblicazione.

07/07/2016

Il Capo Settore Mobilità e Traffico
Daniele Agostini

